



R.G. N. 314/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA – Sezione Lavoro

Composta dai Magistrati:

Dr. Luigi Perina

Presidente

Dr. Gianluca Alessio

Consigliere

Dr. Umberto Dosi

Consigliere Rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa proposta con reclamo ex art. 1 comma 58 L. 92/2012

da

XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Vicicone, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Firenze, viale G. Mazzini n. 60.

-reclamante-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia.

-reclamata-

OGGETTO: reclamo ex art. 1 co. 58 L. 92/2012 avverso la sentenza n. 184/2019 del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia; impugnazione di licenziamento disciplinare.

CONCLUSIONI

Per la parte reclamante:

in riforma della sentenza n. 184/2019 emessa dal Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Menegazzo, in data 26.03.2019 e

depositata contestualmente, nel giudizio ex art. 1, comma 51, della L. n. 92/2012 inter partes R.G. n. 2356/2018, comunicata in data 27.03.2019, voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Venezia:

-nel merito: dichiarata l'illegittimità e/o l'insussistenza della giusta causa del licenziamento comminato all'odierno ricorrente, annullarlo, ordinando all'Agenzia delle Entrate di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, assegnandolo a mansioni e funzioni corrispondenti alla categoria legale ed al livello d'inquadramento posseduti, con condanna della stessa resistente al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino a quella di effettiva reintegra, da determinarsi in virtù dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ed oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

In ogni caso, con vittoria di compensi, spese forfettarie (pari al 15%), oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato.

Per la parte reclamata:

Contrariis reiectis, rigettare il ricorso proposto e confermare la gravata sentenza n. 184/19 Trib. Lav. Venezia, col favore delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso iscritto il 24.4.2019 XXX ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 184/2019 resa il 26.3.2019 dal Tribunale di Venezia in fase di opposizione di cui alla L. 92/2012 che, rigettando l'opposizione proposta dal medesimo XXX ed a conferma dell'ordinanza impugnata 16.10.2018 conclusiva della fase sommaria, ha respinto la domanda del lavoratore di declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare senza preavviso irrogato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento ricevuto il 19.4.2018, e condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite.

Si è costituita la reclamata Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 18.12.2019, in esito alla discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La sentenza impugnata n. 184/2019 ha richiamato l'ordinanza sommaria 16.10.2018 (emessa in esito all'assunzione di sommari informatori), che così riassume i fatti di causa:

“Il sig. XXX, già dipendente dell'Amministrazione finanziaria dal 1°.6.1985, impiegato dapprima presso l'Ufficio Controlli e dal gennaio 2018 presso l'Area di Staff - Team Riscossioni, impugna il licenziamento senza preavviso ricevuto il 19.4.2018, rilevando la tardività della contestazione, l'irritualità del procedimento disciplinare e nel merito l'infondatezza degli addebiti e l'inadeguatezza della sanzione irrogata.

(...) A seguito della conclusione di un'indagine conoscitiva, il 18.1.2018 veniva contestato al ricorrente di aver effettuato dal 2011 al 2017 n. 1.603 accessi presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, accessi descritti analiticamente, traendo dagli archivi informatici i relativi dati, di aver abusato delle proprie credenziali nel l'effettuare gli accessi, di aver abusato dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione per l'esclusiva attività lavorativa.

La vicenda trae origine da un'indagine amministrativa avviata nel novembre 2017 per accertare la riferibilità all'attività del sig. XXX di alcuni accessi alla banca dati. All'esito gli ispettori hanno concluso che 1603 accessi alla banca dati compiuti tra il 2011 e il 2017 e relativi a 36 nominativi non trovavano titolo nella prestazione del ricorrente ed erano piuttosto riconducibili a clienti diXXX, figlio del sig. XXX e svolgente attività di intermediario per l'invio delle dichiarazioni fiscali. La relazione ispettiva è stata tramessa all'UPD il 22.12.2017 (v. doc.5 memoria) e il 18.1.2018 sono stati contestati gli addebiti. Dopo aver sentito a difesa il lavoratore e averne acquisito le difese, il procedimento disciplinare si è concluso il 18.4.2018 con la sanzione espulsiva”.

La sentenza impugnata n. 184/2019 ha rilevato che XXX, nel ricorso in opposizione, *“ribadiva in gran parte le ragioni a base dell'impugnazione del licenziamento sviluppate nel ricorso ex art. 1, co. 48, L. 92/12: in particolare la doglianza formale relativa alla violazione delle tempistiche*

legali stabilite dall'art. 55 bis D.Lgs. 165/01 nel mentre, nel merito, sosteneva che la condotta oggetto di contestazione, consistente l'aver acceduto indebitamente all'Anagrafe tributaria nel corso degli anni dal 2011 al 2017, non era idonea - in linea con le direttive stabilite dalla Direzione Centrale del personale dell'Agenzia, Ufficio Disciplina, del 9 marzo 2016 - a fondare il provvedimento espulsivo in considerazione del numero non eccessivo di accessi effettivi, del carattere non riservato delle informazioni acquisite (riferite a dichiarazioni fiscali e verifica dei relativi versamenti), dell'assenza di corrispettività per l'attività in questione e della mera colposità della condotta alla base del provvedimento di licenziamento”.

2.1. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione per i seguenti motivi:

-E' infondata la doglianza relativa al mancato rispetto delle tempistiche di cui all'art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001, considerato che la *notitia criminis* è pervenuta all'UPD in data 22.12.2017, la contestazione è stata emessa in data 18.1.2018 ed il procedimento si è concluso in data 18.4.2018 (quindi entro il termine di 120 giorni rispetto alla data di contestazione).

-Non è valorizzabile la circostanza che l'Agenzia fosse a conoscenza ovvero potesse conoscere gli accessi alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria (ascritti al ricorrente per il periodo dal 2011 al 2017) in periodo precedente rispetto a quello della contestazione, considerato che solo l'elaborazione degli accessi attraverso l'attività di audit e la successiva investigazione avevano consentito di individuare la potenziale responsabilità disciplinare del ricorrente.

-La circostanza che, nelle more della trasmissione degli atti all'UPD, si sia svolta un'attività istruttoria comprendente anche una “intervista” a XXX non ha leso il diritto di difesa del lavoratore, trattandosi di approfondimenti atti a valutare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento disciplinare.

-L'accesso effettuato dal ricorrente ai dati contenuti nell'Anagrafe Tributaria per ragioni personali e non attinenti a finalità d'ufficio ha carattere abusivo,

e deve ritenersi nella fattispecie accertato in sede istruttoria e neppure contestato in sede extragiudiziale o giudiziale.

-La circostanza che XXX fosse fornito della password per accedere ai relativi archivi dell'Anagrafe tributaria non lo autorizzava ad acquisire notizie a favore di propri conoscenti o parenti, né di soggetti che si erano rivolti al figlio come intermediario autorizzato all'invio delle dichiarazioni fiscali.

-La mole di accessi e la circostanza che essi abbiano riguardato in prevalenza soggetti a favore dei quali il figlio del ricorrente era intermediario per le dichiarazioni fiscali depongono, quali inizi gravi precisi e concordanti, nel senso gli accessi contestati siano stati almeno in parte posti in essere dal XXX per finalità lucrative, sia pure eventualmente non proprie ma del figlio.

-La sanzione espulsiva comminata non si pone in contrasto con le direttive autoimposte dall'Agenzia laddove prevedono quale sanzione ordinariamente applicabile a fronte di condotte di accesso abusivo alle banche dati dell'Anagrafe tributaria la sospensione dal servizio, fino a sei mesi considerato per un verso che tali indicazioni hanno inteso lasciare un margine di apprezzamento discrezionale ai singoli Uffici per il procedimento disciplinare, e per altro verso che viene esplicitamente prevista la sanzione del licenziamento laddove l'accesso abusivo si accompagni alla divulgazione all'esterno dei dati illecitamente acquisiti, ovvero all'illecito utilizzo dei dati medesimi nell'ambito di svolgimento di un'attività incompatibile, quale la consulenza l'assistenza e la consulenza in ambito tributario.

-La gravità e la durata delle condotte legittima il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione datrice di lavoro, anche tenuto conto dell'attività assegnatagli, ex art. 62, co. 9, sub 2), lett. d) ed f) del CCNL.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo XXX, censurandola per i seguenti motivi.

3.1. Il reclamante impugna la sentenza per avere erroneamente ritenuto infondata la censura sollevata dall'opponente relativa al mancato rispetto delle tempistiche di cui all'art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001.

Rileva che la relazione finale della Commissione Audit, comunicata all'Agenzia delle Entrate in data 8.11.2017, conteneva già in sé tutti i dati utili, al fine di sollevare la contestazione oggetto di causa, senza necessità di ricorrere ad ulteriore attività istruttoria.

Lamenta che il datore di lavoro, anziché procedere con la contestazione degli addebiti, ha arbitrariamente disposto un'ulteriore indagine conoscitiva con la nota del 20.11.2017, sottoponendo ad un interrogatorio a sorpresa il dipendente in data 12.12.2017, al quale è stata formulata la contestazione degli addebiti solo in data 18.1.2018.

Lamenta altresì la violazione delle garanzie difensive del dipendente nell'ambito dei procedimenti disciplinari, atteso che la sua audizione è avvenuta senza la preventiva contestazione degli addebiti.

3.2. Il reclamante lamenta la violazione e/o errata interpretazione dell'art. 12 del Codice di Comportamento del personale delle Agenzie delle Entrate, e dei canoni di correttezza e buona fede.

Deduce che l'art. 12 del codice di comportamento, relativo all'utilizzo dei sistemi informatici prevede in modo espresso che *“Indipendentemente dalla circostanza che il fatto integri una fattispecie di reato, i dipendenti debbono obbligatoriamente astenersi: a. dall'utilizzare, gli strumenti informatici messi a loro disposizione per l'esercizio o in ragione delle funzioni svolte, al di fuori delle prescritte autorizzazioni (...)”*.

Rileva di essere stato abilitato all'accesso al sistema informatico, mediante password delle chiavi di accesso, e quindi di essere stato autorizzato ad accedere ai dati ivi contenuti.

Deduce di avere effettuato accessi presso il servizio informatico per ragioni di ufficio, comunicando ai contribuenti interessati i loro dati personali al fine della compilazione della dichiarazione dei redditi.

Lamenta l'illegittimità della pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto del tutto irrilevante il carattere non riservato dei dati acquisiti, necessari ai contribuenti che ne facevano richiesta al fine di rendere le dichiarazioni fiscali.

Deduce di avere agito -diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale- non per ragioni personali e/o lucrative, ma al solo scopo di agevolare i contribuenti di sua conoscenza nella compilazione delle dichiarazioni fiscali.

3.3. Il reclamante lamenta la violazione del principio di proporzionalità nell'irrogazione della sanzione disciplinare.

Deduce che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 9.3.2016, depositata all'udienza del 14.9.2018, ritiene *“l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tra le fattispecie sanzionabili in astratto con la sospensione del servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a un massimo di 6 mesi. Ciò avuto riguardo ai caratteri di particolare gravità previsti dall'art.67, comma 4, lettera a), secondo periodo, del vigente codice disciplinare”*.

Deduce che la fattispecie concreta in esame non rientra in nessuno di quei casi per cui la richiamata Circolare prevede l'irrogazione della sanzione espulsiva, poiché si risolve nell'aver XXX fornito informazioni trasmissibili ai contribuenti, senza svelare alcun segreto d'ufficio.

Esclude pertanto che tale condotta possa essere connotata da “speciale gravità”, tale da giustificare il licenziamento.

Deduce che all'infrazione contestata, a tutto voler concedere, era applicabile la sanzione conservativa ex art. 67, comma 4, lett. c) del CCNL 28.5.2004, che prevede la sospensione dal servizio fino a sei mesi in relazione alla condotta di occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'Agenzia o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo.

Lamenta conseguentemente l'illegittimità della sentenza impugnata per errata interpretazione dell'art. 62, comma 9 del CCNL sia con riferimento alla lettera d) di tale norma, sia alla successiva lettera f), che prevedono il licenziamento per giusta causa in caso di commissione di atti dolosi incompatibili con la prosecuzione del rapporto di impiego.

4. Nel costituirsi nel giudizio di reclamo, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito le difese svolte nel precedente grado, sostenendo la legittimità formale e sostanziale del licenziamento irrogato, e chiedendo il rigetto del gravame.

5. Il reclamo è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.

6. Vanno respinte le doglianze della parte reclamante in merito all’asserita tardività della contestazione disciplinare, ed all’illegittimità dell’intervista cui lo stesso è stato sottoposto nel corso dell’indagine preliminare ispettiva.

6.1. Non è ravvisabile la violazione del principio di immediatezza delle contestazioni di cui all’art. 55 bis D.lgs. n. 165/01, dovendosi considerare irrilevante la doglianza del reclamante secondo cui la condotta addebitata risulterebbe già descritta nella nota dell’8.11.2017, con cui la Direzione Centrale Audit ha dato impulso all’indagine amministrativa richiedendo al Capo Area Territoriale Nord Est di avviare gli opportuni accertamenti nei confronti del dipendente XXX.

Dalla nota 8.11.2017, emergeva infatti solo una “*potenziale anomalia*” nelle interrogazioni effettuate tra il 2011 ed il 2017 dall’odierno reclamante nei confronti dei clienti del figlio XXX, revisore contabile, in assenza di atti impositivi emessi a carico dei suddetti contribuenti e di altri nominativi, tale da richiedere l’avvio di una approfondita indagine conoscitiva volta a chiarire la sussistenza di ragioni d’ufficio che potessero giustificare tali interrogazioni “sospette” effettuate dal dipendente (v. docc. 2-3 Agenzia), e per circostanziare gli eventuali addebiti ascrivibili al funzionario.

Come correttamente valutato dal Tribunale, il dies a quo per la contestazione dell’addebito decorre invece dalla data in cui l’UPD ha avuto notizia dell’illecito disciplinare a seguito della ricezione della relazione finale ispettiva sugli accessi del ricorrente, vale a dire il 22.12.2017 (doc. 4 Agenzia).

Come emerge da tale relazione, gli ispettori hanno provveduto ad “incrociare” i vari dati relativi ai nominativi oggetto di interrogazioni con le pratiche affidate a XXX e con quelle seguite dal professionista XXX (figlio del dipendente) per verificare le eventuali correlazioni, nonché hanno proceduto all’audizione in data 12.12.2017 del dipendente, giungendo alla

conclusione che l'odierno reclamante aveva effettuato nn. 1603 accessi indebiti (dettagliatamente indicati nella tabella riportata nella relazione), in quanto non riconducibili ad attività istituzionali.

Solo a seguito della ricezione della relazione ispettiva, l'UPD ha potuto maturare una conoscenza circostanziata dei fatti illeciti ascrivibili al dipendente, tali da consentire l'avvio a suo carico del procedimento disciplinare mediante la contestazione della specifica infrazione.

Sul punto, va richiamata Cass. n. 28928/2018 che, in un precedente simile al caso in esame, ha ritenuto tempestiva e rispettosa della sequenza temporale prevista dall'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001 l'azione disciplinare promossa solo a seguito dell'indagine ispettiva volta ad accertare se gli accessi all'Anagrafe Tributaria -poi contestati- fossero riconducibili o meno all'attività di servizio.

La contestazione dell'addebito è stata formulata dall'UPD il 18.1.2018 (ossia entro il termine di 30 giorni di compiuta conoscenza dei fatti), e la misura sanzionatoria è stata adottata il 18.4.2018, ossia entro i 120 dalla contestazione, entro i termini prescritti dall'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

6.2. Quanto all'ulteriore doglianza attorea relativa all'interrogatorio a cui il XXX sarebbe stato sottoposto nel corso delle indagini amministrative senza la preventiva contestazione degli addebiti, il Collegio aderisce all'orientamento espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 772/2003, richiamata dal Giudice della fase sommaria, secondo cui le indagini preliminari -ivi compresa l'audizione dell'interessato- dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare non sono illegittime e non configurano alcuna violazione dell'art. 7 della L. n. 300/1970, purché all'esito delle stesse il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione degli addebiti (v. Cass. 20.1.2003 n.772).

Nella specie, il rispetto delle garanzie procedurali nel caso di specie è puntualmente avvenuto, avendo l'Agenzia provveduto, dopo l'intervista del XXX da parte degli ispettori, alla rituale contestazione degli addebiti in data 18.1.2018, cui è seguita l'audizione disciplinare dell'incolpato.

7. Vanno respinte le doglianze della parte reclamante in merito all'insussistenza della giusta causa del licenziamento, ed alla violazione del principio di proporzionalità.

7.1. Dalla relazione ispettiva è emerso che, fatta eccezione per la società Caravelle srl, in nessun caso le interrogazioni effettuate dal XXX Giacomo erano riconducibili ad attività istituzionali, bensì erano state effettuate per finalità estranee alle lavorazioni assegnate, ossia per fornire informazioni al figlio XXX, ovvero per fornire informazioni a familiari e conoscenti su loro richiesta, come del resto ammesso dallo stesso dipendente.

Nel corso dell'audizione resa il 12.12.2017 nel corso dell'indagine ispettiva preliminari, il dipendente XXX ha infatti riconosciuto di avere effettuato interrogazioni alla banca dati per agevolare gli adempimenti professionali del figlio (v. pag. 15 relazione ispettiva 20/22.12.2017). Per l'utilizzabilità di detta spontanea confessione resa dal lavoratore in sede di indagini preventive, v. Cass. n. 772/2003 citata.

Nel verbale di audizione disciplinare del 19.2.2018 (doc. 8 Agenzia, con allegata memoria difensiva XXX sub doc. 9) successivo alla contestazione di addebito, l'incolpato XXX ha confermato di avere effettuato le suddette interrogazioni per agevolare il figlio nell'attività di raccolta dati dei suoi clienti, e/o per aiutare conoscenti nella redazione di dichiarazioni fiscali.

Nel corso della fase sommaria è stato sentito liberamente il ricorrente XXX, il quale ha confermato che le persone per le quali aveva effettuati gli accessi in contestazione non si erano mai presentate in ufficio, né erano destinatarie di accertamenti.

L'informatore Amilcare Eugenio, già direttore presso la Direzione Provinciale di Venezia ove operava il ricorrente, ha riferito che non rientrava nei compiti del ricorrente fornire informazioni all'utenza in generale in merito alla propria posizione, potendo XXX effettuare interrogazioni solo con riferimento alle posizioni oggetto di controllo e/o ad esse collegate, mentre per le ordinarie informazioni l'utenza poteva rivolgersi direttamente al back office dell'Ufficio.

Lo stesso informatore Cucinotta, all'epoca dei fatti direttore dell'ufficio

locale di Venezia, ha confermato che il dipendente può accedere alla banca dati solo per le lavorazioni a lui affidate.

7.3. E' pacifico e non contestato in causa che, ad ogni accesso alla banca dati eseguito dall'operatore, il sistema invia uno specifico "alert" visivo al video del terminale, per ricordare all'operatore che l'utilizzo è consentito solo per motivi istituzionali.

7.4. Risulta pertanto acclarato che l'odierno reclamante ha eseguito molteplici accessi abusivi per motivi estranei ai compiti di lavoro e per fini non istituzionali, non riguardanti pratiche da lui seguite per motivi di servizio.

Come correttamente evidenziato dal Giudice della fase sommaria, l'Anagrafe Tributaria rappresenta uno strumento di lavoro non utilizzabile per fini personali ed allo scopo di favorire familiari e conoscenti, né assume valore esimente la circostanza che tali dati potessero essere conosciuti dai contribuenti interessati tramite i canali istituzionali preposti a pubblicizzarli (tra cui non rientrava il reclamante, come confermato dalla sommaria istruzione).

7.5. Diversamente poi da quanto sostenuto dalla parte reclamante, l'art. 12 del Codice di Comportamento (doc. 23 Agenzia), relativo all'utilizzo dei sistemi informatici, al comma 2 lett. a) impone ai dipendenti di utilizzare le informazioni "esclusivamente per motivi di ufficio", e non per agevolare parenti o conoscenti.

7.6. Quanto alla sanzione comminata ed alla relativa proporzionalità, si legge nella lettera di licenziamento 18.4.2018 (doc. 10 Agenzia):

"L'art. 67, comma 6, lett. d), CCNL Comparto Agenzie fiscali del 28 Maggio 2004 - in vigore al momento dei fatti - perseguiva con il licenziamento senza preavviso "la commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro". Successivamente, è entrato in vigore il nuovo codice disciplinare introdotto dall'art. 62 CCNL Comparto Funzioni centrali. Il comma 9 sub 2), lett. d) di tale articolo afferma l'applicabilità del

licenziamento per giusta causa in caso di commissione di fatti o atti dolosi, siano essi penalmente rilevanti o meno incompatibili con la prosecuzione - anche provvisoria — del rapporto di impiego; mentre la successiva lett. f) espone alla medesima sanzione il dipendente autore di *“violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, ... di gravità tale ...da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”*.

Rispetto al previgente art. 67 cit., l'attuale cornice pattizia - laddove non ripropone l'espressione “anche dolosi” per qualificare la componente volitiva delle condotte meritevoli di licenziamento senza preavviso - esclude l'irrogabilità della sanzione espulsiva massima in caso di condotte gravemente colpose. Tuttavia, nel caso concreto, questa novità' non può essere apprezzata in virtù del favor rei e portare alla comminazione di una sanzione diversa dal licenziamento per giusta causa e ciò perché - come si è detto - Lei ha agito con intenzione, infrangendo il divieto di accesso all'Anagrafe Tributaria e ponendosi consapevolmente in antitesi con le prescrizioni stabilite al riguardo dal datore pubblico”.

7.8. A parere del Collegio, la sanzione espulsiva comminata è adeguata a proporzionata alla estrema gravità dei fatti contestati, essendosi il XXX reso responsabile di un intenzionale e reiterato abusivo accesso alla banca dati (per un totale di circa 1600 accessi illeciti alla banca dati compiuti tra il 2011 ed il 2017).

I nominativi ispezionati non inerivano alle pratiche assegnate al dipendente che, agendo al di fuori di qualsiasi procedimento, ha effettuato per un esteso arco temporale plurimi accessi per motivi avulsi dalla propria attività di servizio, in tal modo abusando delle proprie credenziali di accesso al sistema, al quale era autorizzato esclusivamente per finalità istituzionali e per ragioni strettamente connesse all'attività di servizio.

Tale prescrizione era evidenziata anche dall'allarme visivo al video del dipendente ad ogni accesso.

L'accesso abusivo, operato reiteratamente per motivi personali, ha rivelato un indice elevato di intenzionalità della condotta e quindi una connotazione

altamente lesiva del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, risultando del tutto irrilevante la mancanza di danno all'Amministrazione.

In termini, in casi analoghi, v. Cass. sentenza n. 28928/2018 citata, e Corte Appello Venezia sentenza n. 96/2015.

7.9. Come correttamente affermato dal Giudice dell'opposizione, la sanzione espulsiva adottata non si pone in contrasto con la Circolare 9.3.2016 dell'Agenzia delle Entrate richiamata dalla parte reclamante (che prevede, quale sanzione ordinariamente applicabile in caso di accesso abusivo alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, la sospensione del servizio per un massimo di sei mesi), atteso che la stessa Circolare fa espressamente salva *“l'autonomia dei singoli UPD nella valutazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento del procedimento disciplinare”*, prevede espressamente la sanzione espulsiva se l'accesso abusivo si accompagna alla divulgazione all'esterno dei dati illecitamente acquisiti, e valorizza ai fini della graduazione della sanzione elementi quali *“la frequenza, la modalità, l'estensione e la permanenza dell'accesso”*. Pertanto una fattispecie, ancorché astrattamente sanzionabile con la sospensione dal servizio, per le sue caratteristiche concrete ben può giustificare per la sua gravità (come nel caso di specie, tenuto conto dell'elevatissimo e prolungato numero di accessi, e dell'aiuto offerto dal reclamante al figlio professionista o ai conoscenti) la sanzione espulsiva.

8. In conclusione, il reclamo proposto dal XXX deve essere respinto.

9. Per il principio della soccombenza, la parte reclamante deve essere condannata a rifondere alla parte reclamata le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 negli importi medi dello scaglione di riferimento per il valore della causa.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:

- 1) Rigetta il reclamo.
- 2) Condanna **la parte reclamante XXX** a rifondere alla parte reclamata le spese di lite del presente grado, liquidate in € **6.615,00** per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali 15%;
- 3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte **del reclamante** dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Venezia il 18.12.2019.

Il Consigliere est.
dott. Umberto Dosi

Il Presidente
dott. Luigi Perina